

Decreto del ministero del Tesoro del 4 aprile 2001

Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 18 aprile 2001 n. 90)

Modifiche al decreto ministeriale 13 maggio 1996 sui criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "testo unico") emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Visto l'art. 106, comma 4, lettera a), del testo unico, secondo il quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, specifica il contenuto delle attività finanziarie indicate nello stesso articolo.

Visto l'art. 107, comma 1, del testo unico il quale stabilisce che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

Visto il proprio decreto del 13 maggio 1996 (di seguito "decreto"), concernente i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1 del testo unico.

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti" che ha ricondotto gli intermediari che intervengono nelle operazioni di cartolarizzazione nell'ambito degli intermediari finanziari di cui al titolo V del testo unico.

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, il quale prevede che "alla società cessionaria e alla società emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell'art. 106, commi 2 e 3, lettere b) e c), nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII dello stesso testo unico".

Visto l'art. 2, comma 6 della legge 30 aprile 1999 n. 130 secondo il quale "I servizi indicati nel comma 3 lettera c), del presente articolo sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, i quali verificano che le operazioni siano conformi alla legge e al prospetto informativo".

Considerata l'opportunità di adeguare le norme per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico al fine di includervi le società per la cartolarizzazione e i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1999, n. 130.

Sentiti la Banca d'Italia, la Consob e l'UIC.

Decreta:

Art. 1

All'art. 1, comma 1, lettera *d*) del decreto¹, dopo le parole "gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale" sono inserite le parole: "ivi comprese le società per la cartolarizzazione";

Art. 2

¹ L'articolo 1 del Dm Tesoro 13 maggio 1996 (Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), come modificato dal presente provvedimento è il seguente:

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

- a) per "testo unico" il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) per "elenco generale", l'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico;
- c) per "elenco speciale", l'elenco di cui all'articolo 107, comma 1, del testo unico;
- d) per "intermediari", gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ivi comprese le società per la cartolarizzazione e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- e) per legge, la legge 30 aprile 1999, n. 130;
- f) per società per la cartolarizzazione:
 1. le società cessionarie di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, previste dall'art. 3 della legge;
 2. le società emittenti titoli indicate dall'art. 3 della legge;
- g) per crediti individuabili in blocco, l'insieme di crediti pecuniari individuabili sulla base di criteri predeterminati e tali da assicurare l'omogeneità giuridico - finanziaria degli stessi;
- h) per crediti futuri i crediti non ancora esistenti, in quanto generabili nel normale esercizio dell'attività del cedente.

2. Ai fini del presente decreto il rapporto di controllo è verificato quando sussistono le condizioni stabilite dall'art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico.

All'art. 1, comma 1 del decreto, dopo la lettera d)² sono aggiunte le seguenti lettere:

"e) per legge, la legge 30 aprile 1999, n. 130³;

f) per società per la cartolarizzazione:

1. le società cessionarie di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, previste dall'art. 3 della legge⁴;
2. le società emittenti titoli indicate dall'art. 3 della legge;

g) per crediti individuabili in blocco, l'insieme di crediti pecuniari individuabili sulla base di criteri predeterminati e tali da assicurare l'omogeneità giuridico-finanziaria degli stessi;

h) per crediti futuri i crediti non ancora esistenti, in quanto generabili nel normale esercizio dell'attività del cedente."

Art. 3

All' articolo 2, comma 2 del decreto⁵ sono aggiunte le seguenti lettere:

² Si veda la nota 1.

³ "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti", pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 14 maggio 1999 n. 111.

⁴ L'articolo 3 della legge 130/1999 è il seguente:
(Società per la cartolarizzazione dei crediti)

1. la società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
2. i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.
3. alla società cessionaria e alla società emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2 e 3, lettere b) e c), nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII dello stesso testo unico.

⁵ L'articolo 2 del Dm Tesoro 13 maggio 1996, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

(Criteri per l'individuazione degli intermediari)

- "f) le società per la cartolarizzazione;
- g) gli intermediari incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento previsti dall'art. 2, comma 3, lettera c) della legge⁶;
- h) le altre società per la cartolarizzazione istituite ai sensi di leggi speciali alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130⁷."

Art. 4

Dopo l'articolo 3, comma 4 del decreto⁸ è aggiunto il seguente comma:

1. *al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli intermediari hanno l'obbligo di richiedere alla Banca d'Italia l'iscrizione nell'elenco speciale. L'iscrizione può essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.*
2. *sussiste l'obbligo di iscrizione per:*
 - a) *gli intermediari esercenti l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 200 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a lire 10 miliardi;*
 - b) *gli intermediari esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni - ivi comprese le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 - che abbiano un volume di attività finanziarie pari o superiore a lire 100 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a lire 50 miliardi;*
 - c) *gli intermediari esercenti l'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;*
 - d) *gli intermediari esercenti l'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;*
 - e) *gli intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell'art. 18 del testo unico;*
 - f) *le società per la cartolarizzazione;*
 - g) *gli intermediari incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento previsti dall'art. 2, comma 3, lettera c) della legge;*
 - h) *le altre società per la cartolarizzazione istituite ai sensi di leggi speciali alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130.*

⁶ La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 130/1999 è la seguente:

- 3) *nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni :*
 - c) *i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;*

⁷ Si veda la nota 3.

"5. Nell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da 1 a 4 non si tiene conto delle società indicate all'art. 2, comma 2, lettere f) e h)⁹".

Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro: Visco

⁸ L'articolo 3 del Dm Tesoro 13 maggio 1996, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

(Intermediari appartenenti al medesimo gruppo)

1. Qualora un intermediario controlli, in via diretta o indiretta, altri intermediari, l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, va effettuato prendendo in considerazione i parametri di riferimento a livello consolidato.
2. Qualora due o più intermediari siano controllati, direttamente o indirettamente, da un medesimo soggetto non iscritto nell'elenco generale, l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, va effettuato aggregando i dati di bilancio degli intermediari in questione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la sussistenza di una delle condizioni di cui all'art.2, comma 2, lettere a) e b), comporta l'obbligo di iscrizione sia per il soggetto controllante che per le controllate.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), comporta l'obbligo di iscrizione per tutti gli intermediari finanziari rientranti nel calcolo dei parametri a livello aggregato.
5. Nell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da 1 a 4 non si tiene conto delle società indicate all'art.2, comma 2, lettere f) e h).

⁹ Si veda la nota 5.